



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale – 8<sup>a</sup> legislatura

**ALLEGATO B Dgr n.**

**del**

pag. 1/13



REGIONE DEL VENETO

**PERCORSI FORMATIVI PER  
OPERATORE SOCIO SANITARIO  
L.R. 20/2001**

**Direttiva per la presentazione  
di progetti formativi**

**ANNO 2008**

## INDICE

PREMESSA	pag. 3
1. TIPOLOGIA DI INTERVENTO	pag. 3
2. SOGGETTI PROPONENTI	pag. 3
3. OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI FORMAZIONE	
3.1. Obblighi	pag. 4
3.2. Sottoscrizione atto di adesione	pag. 5
3.3. Divieto di cessione o di subingresso	pag. 5
3.4. Estraneità della Regione Veneto rispetto ai contratti	pag. 5
4. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	pag. 6
5. DESTINATARI DELL'INTERVENTO FORMATIVO	pag. 6
6. DURATA DEL CORSO, DISCIPLINE D'INSEGNAMENTO E REQUISITI DEI FORMATORI E DEL TUTOR	pag. 7
7. CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI	pag. 9
8. ACCERTAMENTI SANITARI E ASSICURATIVI	pag. 9
9. TIROCINI	pag. 9
10. RICONOSCIMENTO PERCORSI FORMATIVI	pag. 10
11. FREQUENZA ALLE ATTIVITA' FORMATIVE	pag. 10
12. VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO	pag. 11
13. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI	pag. 11
14. AMMISSIBILITA' DEI PROGETTI	pag. 12
15. VIGILANZA E CONTROLLO	pag. 12
16. PROCEDIMENTO DI REVOCA DEL RICONOSCIMENTO E SOSPENSIONE CAUTELATIVA	pag. 12
17. MONITORAGGIO	pag. 13
18. TUTELA DELLA PRIVACY	pag. 13
19. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE	pag. 13

## **DIRETTIVA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO**

### **PREMESSA**

La presente Direttiva disciplina le modalità di presentazione di progetti formativi per Operatore Socio Sanitario.

La quantificazione del fabbisogno regionale per l'anno 2008, stimata in 5000 unità, è stata definita dalla Direzione Risorse Umane e Formazione Servizio Socio Sanitario Regionale e dalla Direzione Regionale per i Servizi Sociali

### **1. TIPOLOGIA DI INTERVENTO**

I percorsi formativi per la figura professionale di Operatore Socio Sanitario (L.R.20/2001), di durata di 1000 ore, da realizzarsi in un arco temporale fino ad un massimo di diciotto mesi dall'avvio, sono finalizzati al conseguimento dell'attestato di qualifica valido, ai sensi della normativa vigente, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.

### **2. SOGGETTI PROPONENTI**

Possono presentare progetti formativi gli Organismi di formazione, regolarmente iscritti nell'Elenco Regionale degli organismi accreditati ai sensi della L.R. 19/2002 per l'ambito della formazione superiore.

Al fine di consentire la realizzazione di un numero di interventi formativi adeguato a rispondere al fabbisogno di figure professionali descritto in premessa, vengono di seguito individuate due distinte tipologie di soggetti proponenti:

tipologia 1: Organismi di formazione che hanno già realizzato percorsi formativi per Operatore Socio Sanitario di cui alla L.R. 20/2001.

Ciascun Organismo di formazione potrà presentare un progetto formativo comprensivo di uno o più interventi in numero non superiore al numero massimo degli interventi approvati allo stesso in occasione di uno dei precedenti provvedimenti di approvazione relativi ai percorsi formativi della stessa natura (DDR. n. 812/2003, n. 1315/2004, n. 926/2005 e n. 657/2006).

tipologia 2: Organismi di formazione che non hanno realizzato in precedenza percorsi formativi per Operatore Socio Sanitario di cui alla L.R. 20/01.

In questo caso ciascun Organismo di Formazione, potrà presentare al massimo un progetto con un unico intervento formativo. Il progetto deve prevedere il partenariato di almeno una struttura per ciascuna delle quattro aree di tirocinio descritte al successivo paragrafo 9). Ogni partenariato deve essere registrato nell'apposita scheda inserita nel formulario. Ciascun partner individuato nelle suddette schede, deve compilare l'apposito modulo di adesione in partnership che deve essere allegato al progetto, a pena di esclusione, con timbro e firma in originale.

I soggetti proponenti devono inoltre:

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o avere a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versare in stato di sospensione dell'attività;
- non avere tra i propri amministratori persone fisiche nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni di cui ai precedenti punti.

Il possesso dei requisiti dovrà risultare, a pena di inammissibilità, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 445/2000, secondo il modello allegato alla presente direttiva. (Allegato E).

La non veridicità della predetta dichiarazione comporterà l'automatica decadenza dal beneficio.

Gli interventi formativi approvati dovranno essere realizzati nelle sedi accreditate dell'organismo di formazione o in altri idonei spazi didattici in regola con le vigenti norme in materia di sicurezza e igiene, previa apposita convenzione.

Gli Organismi di formazione dovranno convenzionarsi, per lo svolgimento del tirocinio, da realizzarsi secondo le modalità stabilite nel successivo paragrafo 9), con soggetti quali: I.P.A.B., R.S.A., Case di Riposo, Aziende Sanitarie.

### **3. OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI FORMAZIONE BENEFICIARIO**

#### **3.1 L'Organismo di formazione proponente il progetto formativo è tenuto:**

- a) per la durata del rapporto nascente dalla sottoscrizione dell'atto di adesione, a comunicare alla Regione eventuali modifiche apportate all'atto costitutivo e/o allo Statuto. La Regione si riserva il potere di revocare la concessione del riconoscimento qualora, per effetto di modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, vengano meno uno o più requisiti o condizioni richiesti dalla legge o dalle disposizioni regionali per accedere ai contributi stessi;
- b) a dotarsi di personale docente e non, in possesso dei requisiti professionali di cui al punto 6 della presente direttiva, con particolare riferimento al possesso degli adeguati titoli di studio e della comprovata esperienza professionale.
- c) a realizzare i progetti formativi in conformità al progetto approvato ed in aderenza alle disposizioni contenute nella presente direttiva. La difformità totale o parziale del progetto realizzato rispetto a quello approvato, fermo restando le variazioni consentite, comporta rispettivamente la revoca;
- d) a conformare l'attività alle indicazioni didattiche, organizzative e operative della Regione del Veneto;
- e) a stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa, esonerando espressamente la Regione del Veneto da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime. La Regione si riserva di verificare il rispetto della predetta obbligazione, segnalando all'INAIL, ai sensi di legge eventuali irregolarità.

- f) a stipulare idonee assicurazioni finalizzate a risarcire i danni che, nell'espletamento delle attività riconosciute, formative e non, dovessero derivare ai partecipanti e/o a terzi;
- g) a conservare presso la propria sede legale la documentazione probatoria relativa alle assicurazioni, nonché a tenerne copia presso la sede di svolgimento dei progetti formativi;
- h) a conservare per ciascun allievo un fascicolo personale contenente la documentazione relativa al percorso didattico: selezione per l'ammissione, attività d'aula e di tirocinio, valutazioni conseguite e documentazione clinica ove prevista;
- i) a disporre di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi;
- j) a disporre delle attrezzature, apparati e macchinari necessari per la realizzazione delle attività, secondo quanto indicato nei progetti approvati. La mancanza o la difformità o l'inidoneità delle attrezzature, rispetto a quanto indicato in progetto, comporta il mancato riconoscimento dell'attività;
- k) a consegnare la documentazione prevista per la gestione delle attività nei termini indicati dalla direttiva. In ogni caso, non vengono riconosciute attività iniziate prima della consegna della documentazione per l'avvio;
- l) la delega a terzi di parte o di tutta l'attività approvata è vietata. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività.

### **3.2 Sottoscrizione atto di adesione**

Prima dell'avvio delle attività formative l'Organismo di formazione proponente dovrà sottoscrivere l'Atto di Adesione redatto secondo il modello regionale (Allegato G).

L'Organismo sarà tenuto all'osservanza delle disposizioni previste e degli obblighi ivi contenuti e nello specifico ad impegnarsi, ad ogni effetto di legge, a:

- realizzare le attività in conformità alle prescrizioni della direttiva e al progetto approvato;
- rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo/organizzativo, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni regionali, contenuti nella direttiva;
- pubblicizzare adeguatamente e in maniera corretta le attività;
- conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività in base alle normative vigenti e per il periodo previsto dall'art. 2220 del Codice Civile e metterla a disposizione degli Uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nelle iniziative approvate.

### **3.3 Divieto di cessione o di subingresso**

I rapporti nascenti per effetto della presente direttiva non possono costituire oggetto di cessione né di subingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dal soggetto proponente, a pena di revoca del riconoscimento, senza preventiva autorizzazione del Dirigente regionale della Direzione Formazione.

### **3.4 Estraneità della Regione Veneto rispetto ai contratti**

La Regione del Veneto rimane del tutto estranea ai contratti a qualunque titolo che l'Organismo di formazione proponente conclude con terzi in relazione alla presente direttiva. L'Organismo di formazione esonera da ogni responsabilità la Regione del Veneto per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra.

La Regione è inoltre fin d'ora sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica,

di tutela della salute negli ambienti del lavoro, prevenzione incendi, compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

#### **4. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

Ciascun progetto formativo deve contenere la descrizione del percorso di formazione professionale per Operatore Socio Sanitario di cui alla L.R. 20/2001 e successive modificazioni e integrazioni, finalizzato all'ottenimento dell'attestato di qualifica, ai sensi della vigente normativa, per l'inserimento lavorativo nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.

I progetti formativi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi con un numero di allievi da un minimo di 20 fino ad un massimo di 30.

Gli allievi con riconoscimento di credito formativo partecipano ai percorsi come soprannumerari, nella misura massima di 3 per singolo percorso formativo.

Si precisa che la procedura di riconoscimento ed eventuale quantificazione di credito formativo deve essere richiesta all'iscrizione al percorso; non saranno autorizzate richieste di credito durante lo svolgimento del percorso formativo.

Gli Organismi sono tenuti a dare adeguata pubblicità ai percorsi approvati e ai relativi bandi di selezione per la partecipazione agli interventi formativi.

Il Dirigente regionale della Direzione Formazione potrà autorizzare eventuali deroghe motivate per esigenze territoriali o del tutto eccezionali.

#### **5. DESTINATARI DELL'INTERVENTO FORMATIVO**

Sono destinatari dell'intervento coloro che hanno assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione o maggiorenni in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media).

Gli aspiranti ai corsi che siano cittadini stranieri, dovranno essere in possesso, al momento della selezione, di regolare permesso di soggiorno e dovranno essere in regola con le vigenti normative in materia, nonché dimostrare di possedere una buona conoscenza e comprensione della lingua italiana. L'ammissione al corso per tutti i candidati, avviene previo superamento di una prova mediante test e un colloquio; per i candidati non cittadini italiani, è necessario effettuare una prova di lingua italiana tramite somministrazione di test con riferimento al livello A2 del Common European Framework.

Le modalità e le date di realizzazione della prova di lingua saranno definite con successivo provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Formazione.

I candidati in possesso di certificazione di competenza linguistica rilasciata da enti certificatori non sono tenuti a sostenere la prova di lingua italiana.

Le prove di ingresso sostenute dai candidati devono essere debitamente verbalizzate riportando la valutazione espressa per singolo soggetto.

Per l'accertamento dei titoli conseguiti in Paesi stranieri, dovrà essere prodotto, a cura dell'interessato, il titolo di studio richiesto per l'accesso al corso con traduzione ufficiale giurata in lingua italiana, rilasciata dalla rappresentanza italiana competente per territorio nel paese di origine o da traduzione rilasciata dai Tribunali Ordinari, competenti per territorio. Il suddetto titolo e relativa traduzione dovranno essere accompagnati dalla dichiarazione di valore in stesura originale o copia autenticata, rilasciata dalla rappresentanza italiana competente per territorio nel paese di

origine. I suddetti documenti dovranno essere presentati prima dell'inizio del percorso formativo e, in ogni caso, prima dell'esame di qualifica.

Gli allievi che interrompono il percorso formativo per gravi e giustificati motivi documentati (ricovero ospedaliero, infortunio, gravidanza e malattia di lunga durata) sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di formazione con contestuale presentazione di idonea documentazione probatoria anche al fine di eventuale richiesta di riconoscimento di credito formativo.

In caso di reinscrizione ad un corso successivo con riconoscimento di credito formativo l'allievo dovrà presentare adeguata documentazione medica che attesti l'idoneità alla prosecuzione del percorso formativo e all'espletamento delle funzioni previste per la figura professionale. L'allievo potrà comunque essere sottoposto ad accertamenti medici per la verifica dell'idoneità alla mansione di OSS.

Sono ammissibili reinscrizioni al corso entro i due anni successivi al ritiro; trascorso tale termine decade il diritto al credito. La quantificazione del credito formativo, spendibile una sola volta, è effettuata dall'Organismo di formazione di provenienza iniziale, esclusivamente per discipline e/o singole aree di tirocinio concluse con valutazione positiva.

L'accertamento deve essere svolto, a cura dell'Organismo di formazione presso il quale l'allievo chiede la nuova iscrizione, previa verifica delle conoscenze e delle competenze precedentemente acquisite da parte di un'apposita commissione presieduta dal Responsabile della struttura o del corso e composta da tre docenti di cui almeno uno dell'area igienico-sanitaria e tecnico-operativa; l'esito dell'accertamento sarà comunicato alla Direzione regionale Formazione.

Nel caso suddetto o in quello analogo di inserimento allievi con riconoscimento credito formativo ai sensi della DGR n. 1972 del 25/06/2004, con la quale è stato approvato il sistema di quantificazione e attribuzione del credito formativo per titoli e servizi pregressi ai fini dell'ottenimento dell'attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario, per cui vale la stessa modalità di accertamento, i partecipanti frequenteranno i corsi come soprannumerari.

Non sarà riconosciuto alcun credito formativo in uno dei seguenti casi:

1. ritiro – anche non formalmente comunicato – senza gravi e giustificati motivi;
2. attribuzione di valutazione insufficiente anche in una sola disciplina e/o in un solo tirocinio;
3. mancato superamento della prova d'esame.

## **6. DURATA DEL CORSO, DISCIPLINE D'INSEGNAMENTO E REQUISITI DEI FORMATORI E DEL TUTOR**

I corsi per Operatore Socio Sanitario hanno durata massima fino a diciotto mesi, per un totale di 1000 ore, di cui 480 teoriche e 520 di tirocinio, articolate in moduli didattici, di base e professionalizzanti. Le materie di insegnamento, relative ai suddetti moduli sono articolate nelle seguenti aree disciplinari: area socio-culturale, istituzionale e legislativa; area psicologica e sociale; area igienico-sanitaria e tecnico-operativa, di cui all'Allegato C)

I percorsi formativi dovranno essere realizzati nel rispetto delle modalità organizzative/amministrative previste per lo svolgimento delle attività formative e secondo quanto disposto dalla L.R. 10/90, dalla L.R. 20/01 e dalle disposizioni vigenti in materia.

I docenti incaricati per lo svolgimento delle discipline previste devono essere in possesso di idonei titoli di studio attinenti le discipline d'insegnamento (possesso di laurea, diploma), di adeguata esperienza professionale, almeno triennale al 31/12/2007, maturata nei servizi socio-sanitari e/o esperienza d'insegnamento, minimo triennale, in percorsi in ambito socio-sanitario.

Si riportano nelle seguenti tabelle i requisiti professionali minimi per ciascuna disciplina prevista:

**AREA SOCIO-CULTURALE, ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA**

<b>Disciplina</b>	<b>Requisito professionale minimo</b>
Elementi di legislazione socio-sanitaria e legislazione del lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laurea attinente</li> <li>• Assistente sociale</li> <li>• Responsabile dei servizi socio-sanitari</li> </ul>
Elementi di etica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laurea attinente</li> </ul>
Orientamento al ruolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabile del corso</li> <li>• Responsabile di servizi socio-sanitari</li> <li>• Laurea in Infermieristica</li> </ul>
Rielaborazione del tirocinio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personale con funzioni di tutor</li> <li>• Responsabile del corso</li> </ul>

**AREA PSICOLOGICA E SOCIALE**

<b>Disciplina</b>	<b>Requisito professionale minimo</b>
Elementi di sociologia e psicologia socio-relazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laurea attinente</li> </ul>
Elementi di psicologia applicata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laurea attinente</li> </ul>

**AREA IGIENICO-SANITARIA E TECNICO-OPERATIVA**

<b>Disciplina</b>	<b>Requisito professionale minimo</b>
Elementi di igiene	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medico</li> <li>• Infermiere</li> </ul>
Igiene dell'ambiente e comfort domestico-alberghiero	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medico</li> <li>• Infermiere</li> </ul>
Principi generali ed elementi di assistenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medico</li> <li>• Infermiere</li> </ul>
Assistenza alla persona nelle cure igieniche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medico</li> <li>• Infermiere</li> </ul>
Assistenza alla persona nella mobilitazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medico</li> <li>• Fisioterapista</li> <li>• Infermiere</li> </ul>
Assistenza alla persona nell'alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medico</li> <li>• Dietista</li> <li>• Infermiere</li> </ul>
Assistenza di primo soccorso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medico</li> <li>• Infermiere</li> </ul>
Assistenza alla persona con disturbi mentali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psichiatra</li> <li>• Psicologo</li> <li>• Infermiere</li> </ul>
Assistenza alla persona anziana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medico</li> <li>• Geriatra</li> <li>• Infermiere</li> </ul>
Assistenza alla persona con handicap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laurea in Scienza dell'Educazione</li> <li>• Diploma di Educatore Professionale</li> <li>• Psicologo</li> <li>• Assistente sociale</li> <li>• Responsabile dei servizi socio-sanitari</li> </ul>
Tecniche di animazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laurea in Scienza dell'Educazione</li> <li>• Diploma di Educatore Professionale/Animatore</li> <li>• Laurea attinente</li> </ul>
Metodologia del lavoro sanitario e sociale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabile di servizi socio-sanitari</li> <li>• Assistente sociale</li> <li>• Infermiere</li> </ul>
Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personale afferente al Dipartimento di prevenzione delle Asl</li> <li>• Medico specialista in Medicina del Lavoro</li> <li>• Responsabile della sicurezza con adeguata formazione</li> </ul>

Nel caso di laurea attinente, l'Organismo di formazione proponente è tenuto a verificare il piano studi del percorso svolto dal docente dal quale risulti il superamento di esami specifici inerenti le singole discipline d'insegnamento nonché l'esperienza professionale maturata nelle materie indicate.

L'Organismo di formazione oltre al docente, in possesso dei requisiti minimi previsti indicati nella tabella sopra riportata, può incaricare specifici esperti nelle discipline attinenti, previa richiesta

debitamente motivata e autorizzata, per una quota parte delle ore previste (es.: “Assistenza alla persona nell’alimentazione”: logopedista).

Per la figura del tutor sono necessari adeguati titoli di studio (possessione di laurea, diploma) ed adeguata esperienza professionale, maturata nei servizi socio-sanitari e/o in qualità di tutor in percorsi formativi.

Ciascun docente potrà insegnare, in ogni percorso formativo, fino ad un massimo di tre discipline attinenti al proprio titolo di studio e alla propria esperienza professionale.

Il mancato rispetto dei requisiti dei docenti, comunque riscontrato, comporta il non riconoscimento delle lezioni tenute dal docente carente dei requisiti previsti. In tal caso le ore corrispondenti devono essere recuperate con docenza effettuata da personale in possesso dei previsti requisiti.

## **7. CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI**

I progetti formativi approvati dovranno concludersi entro il 31/12/2010.

## **8. ACCERTAMENTI SANITARI E ASSICURATIVI**

Prima dell’inizio del corso sono previsti gli accertamenti medico-sanitari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzione del personale operante nelle unità di degenza del S.S.N (Servizio Sanitario Nazionale) finalizzati a valutare l’idoneità fisica all’impiego ovvero il possesso delle capacità di svolgere determinate attività con normale efficienza e quelli finalizzati a proteggere la salute dell’operatore e a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro. L’eventuale invalidità fisica temporanea o permanente che inibisca l’esercizio delle funzioni per le quali l’allievo frequenta il corso, comporta l’esclusione dal medesimo.

Gli studenti devono essere assicurati, a cura dell’Organismo di formazione gestore il corso, contro gli infortuni sul lavoro in ottemperanza al disposto di cui al D.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni, e per danni cagionati a persone o a cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione professionale, comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del corso.

L’allieva in stato di gravidanza è tenuta a comunicare la propria situazione all’Organismo di formazione ed esclusivamente su sua richiesta, potrà frequentare eventualmente le sole discipline teoriche purché in presenza di certificazione medica che assicuri l’idoneità dello stato di salute.

L’allieva potrà riprendere il percorso formativo trascorso il periodo temporale previsto dalla normativa vigente in materia, previo parere del medico competente.

E’ fatto obbligo di dare immediata comunicazione, qualora si presentino casi di interruzione del corso per i motivi sopra esposti, alla competente Direzione Formazione.

## **9. TIROCINI**

Il tirocinio pratico riveste una parte fondamentale del percorso formativo in quanto destinato alla formazione specialistico/pratica dell’allievo, pertanto è necessaria, per la sua realizzazione, un’ampia collaborazione tra organismo di formazione e strutture e servizi che ospitano i tirocinanti. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dell’Operatore Socio Sanitario.

Il monte ore indicato è da intendersi come impegno complessivo necessario all’allievo per raggiungere gli obiettivi previsti.

Lo svolgimento avviene come segue:

- n. 200 ore in U.O. di degenza ospedaliera
- n. 120 ore in strutture per anziani: case di riposo, R.S.A., strutture semiresidenziali
- n. 200 ore suddivise in due esperienze di n. 100 ore cad. presso strutture e servizi afferenti alle seguenti aree:
  - disabilità
  - integrazione sociale e scolastica
  - assistenza domiciliare
  - salute mentale

Al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal programma didattico è necessario:

- individuare le sedi di tirocinio più adatte, nel territorio regionale, ovvero che offrano opportunità didattiche pertinenti al percorso;
- garantire la presenza di un operatore qualificato al quale attribuire il ruolo di guida/tutor per l'allievo;
- organizzare l'esperienza con modalità e tempi che permettano di acquisire le abilità previste, di assumere gradualmente le responsabilità proprie della qualifica, di percepire ed interiorizzare il proprio ruolo.

La frequenza del tirocinio dovrà essere regolare e prevedere alcune esperienze di turno completo.

Non sono ammesse esperienze di tirocinio saltuarie ed effettuate nei giorni festivi e pre-festivi.

La frequenza dei tirocini deve essere certificata a cura del tutor. Il tirocinio non può configurarsi come sostitutivo delle attività lavorative del personale in servizio né considerarsi come attività di servizio per il personale dipendente.

Lo svolgimento del tirocinio avverrà nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente in materia, in particolare della L. R. 20/2001.

La valutazione negativa anche di un solo modulo di tirocinio, data la natura professionalizzante e la consistente durata del monte/ore, comporta la non ammissione alle prove finali. In questo caso non sarà riconosciuto alcun credito formativo.

## **10. RICONOSCIMENTO PERCORSI FORMATIVI**

I corsi per Operatore Socio Sanitario sono riconosciuti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 10/1990 e s.m.i. ai soli fini del rilascio dell'attestato di qualifica regionale e, pertanto, senza oneri a carico del bilancio regionale.

Il costo massimo per ogni allievo per la copertura delle spese relative alla gestione dei corsi, non può superare l'importo massimo di 1.600,00 euro.

Tale importo deve considerarsi comprensivo di qualsiasi spesa direttamente collegata all'intervento formativo (a titolo esemplificativo si citano le selezioni, gli accertamenti sanitari, le spese relative ai tirocini, ecc).

## **11. FREQUENZA ALLE ATTIVITA' FORMATIVE**

La frequenza alle attività formative è obbligatoria e deve essere documentata con rilevazione delle presenze su apposito registro.

Non possono essere inseriti allievi effettivi, in corsi già avviati, oltre il 5% del monte ore previsto.

A conclusione del modulo di base e di almeno un modulo di tirocinio potrà essere prevista una prova intermedia di verifica degli apprendimenti teorici e attitudinali con valutazione da parte del Collegio dei Docenti.

Alle prove di valutazione finale non possono essere ammessi allievi che abbiano superato il tetto massimo di assenze (10%) delle ore complessive del corso.

La valutazione relativa al tirocinio deve riferirsi alle competenze sviluppate in riferimento agli obiettivi specifici previsti dal progetto di tirocinio.

Non sono ammessi a sostenere le prove d'esame finali, previa valutazione del Collegio dei Docenti, coloro i quali abbiano riportato una valutazione negativa nelle discipline teoriche o anche in una sola esperienza di tirocinio. Spetta al Collegio dei Docenti l'ammissione degli allievi alle prove finali d'esame previo accertamento delle valutazioni riportate e delle verifiche svolte.

L'allievo risultato non idoneo a seguito della prove d'esame o ritiratosi prima delle prove stesse, potrà iscriversi ad un corso successivo una sola volta.

A giudizio del Collegio dei Docenti, e/o sulla base dei Regolamenti interni dell'Organismo di formazione, è previsto l'allontanamento di un allievo dal corso per comportamenti scorretti tali da compromettere il buon funzionamento dell'attività didattica e/o del tirocinio. Di detta espulsione dovrà essere data comunicazione alla competente Direzione Formazione.

## **12. VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO**

La valutazione dell'apprendimento è effettuata da un'apposita Commissione costituita come segue:

- un rappresentante esperto della Regione, designato dalla Direzione Formazione (con funzioni di Presidente);
- un rappresentante esperto dell'area sanitaria designato dalla Direzione Risorse Umane Formazione Servizio Sociosanitario Regionale;
- un rappresentante esperto dell'area sociale designato dalla Direzione Servizi Sociali;
- un rappresentante esperto delle OO.SS. dei lavoratori più rappresentative;
- un rappresentante esperto delle OO.SS. dei datori di lavoro più rappresentative;
- due membri interni di cui un docente e il tutor del corso.

Per quanto non esplicitamente dichiarato nella presente direttiva, si fa rinvio alle disposizioni previste nella Circolare. n. 10/1991 "Prove di accertamento finali e requisiti per l'ammissione degli allievi" e successive modifiche ed integrazioni.

Il monte ore destinato alle prove d'esame è escluso dal computo delle 1000 ore destinate alla realizzazione del percorso.

E' a carico dell'Organismo di formazione l'onere finanziario relativo ai compensi dovuti ai componenti esterni della Commissione d'esame, come previsto dalle disposizioni vigenti, in particolare quelle della DGR n. 1100 del 18/03/2005 – Esercizio della funzione di presidenza nelle commissioni d'esame dei corsi di formazione professionale ex art. 18 L.R. 10/1990 e relativo trattamento economico.

La prova finale consiste in una prova teorica (comprendente un test e un colloquio sulle discipline oggetto del percorso) ed una prova pratica.

Il rilascio dell'attestato di qualifica è subordinato al superamento delle prove d'esame finali.

## **13. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI**

La Direzione Regionale Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. I progetti, cui devono essere allegati i moduli di adesione in partnership (solo per soggetti proponenti di tipologia 2 di cui al paragrafo 2), corredati da una domanda in bollo, ove previsto, dovranno essere spediti a mezzo Raccomandata A.R., Pacco Posta Celere o

Corriere con ricevuta che certifichi la data di spedizione, a pena di esclusione, entro e non oltre il 06/10/2008, al seguente indirizzo:

GIUNTA REGIONALE DEL VENETO  
Direzione Regionale Formazione  
Ufficio Settori Specifici  
Via Allegri, 29 30174 VENEZIA/MESTRE

Sulla busta contenente i progetti dovrà essere riportata la dicitura: “*Bando OSS L.R. n. 20/2001*”. I progetti andranno presentati su supporto cartaceo in una copia. La presentazione dei progetti costituisce presunzione di conoscenza e accettazione senza riserva delle indicazioni formulate con la vigente normativa regionale di riferimento.

#### **14. AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI**

I progetti, che saranno approvati con decreto del Dirigente regionale della Direzione Formazione, dovranno rispettare i seguenti presupposti, a pena di esclusione:

- a) essere presentati da uno dei soggetti proponenti individuati al paragrafo 2);
- b) rispettare il numero di interventi ed allievi indicati nel paragrafo 4);
- c) garantire l’osservanza delle caratteristiche dell’utenza esposte nel paragrafo 5);
- d) garantire la durata, le discipline d’insegnamento e la tipologia degli interventi nei termini fissati nel paragrafo 6);
- e) essere presentati nei termini temporali e con le modalità stabilite al paragrafo 13)

#### **15. VIGILANZA E CONTROLLO**

Il soggetto attuatore è tenuto a produrre a semplice richiesta della Regione, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di riconoscimento, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta.

Il soggetto attuatore è tenuto a consentire l’accesso ai propri locali, od in suo possesso o comunque detenuti, e a garantire l’accesso presso le strutture sede di tirocinio da parte di personale regionale o di soggetti appositamente incaricati dalla Regione, a fini ispettivi e di controllo.

La Regione potrà effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, verifiche ispettive volte a controllare la corretta realizzazione delle attività, nonché dei correlati aspetti amministrativi e gestionali, con particolare riferimento alla tenuta registri.

#### **16. PROCEDIMENTO DI REVOCA DEL RICONOSCIMENTO E SOSPENSIONE CAUTELATIVA**

La Regione si riserva la potestà di revocare il riconoscimento concesso, nei seguenti casi:

- grave violazione della normativa inerente la gestione di una o più attività oggetto del presente documento;
- modifiche introdotte nel progetto non autorizzate con provvedimento della struttura competente o gravi difformità progettuali debitamente riscontrate e contestate.

In caso di violazioni comportanti, secondo le vigenti disposizioni, la revoca del riconoscimento, la struttura competente, previa contestazione al beneficiario ai sensi della L. 241/90 e tenuto conto

delle controdeduzioni dello stesso, da far pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della stessa, provvede con proprio atto motivato alla suddetta revoca, del riconoscimento.

Qualora, nei confronti del soggetto attuatore, emergano gravi indizi di irregolarità, riguardanti l'attività oggetto del presente documento, la Regione si riserva la potestà di disporre la sospensione cautelativa del riconoscimento dell'attività fino a completo accertamento della sussistenza o meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato della struttura competente, comunicata all'interessato.

## **17. MONITORAGGIO**

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di fornire, secondo modi e tempi stabiliti dalla Regione, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale e fisico di cui alle presenti disposizioni.

Il soggetto attuatore è tenuto altresì a garantire l'invio dei dati rilevanti ai fini del monitoraggio qualitativo che saranno richiesti dalla Regione Veneto secondo le scadenze e le modalità comunicate di volta in volta.

## **18. TUTELA DELLA PRIVACY**

La Regione si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento, o atto amministrativo.

Conseguentemente la comunicazione alla Regione di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti ed il personale amministrativo, ecc., avverrà sotto la responsabilità del responsabile dell'Organismo di formazione, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all'uso dei dati personali.

Il soggetto attuatore ha i diritti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.

## **19. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE**

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa rinvio alle vigenti normative in materia.